

Bruxelles, 24 luglio 2026
(OR. en)

12205/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0214 (NLE)**

**IXIM 166
JAI 1041
ENFOPOL 281
CRIMORG 176
JAIEX 50
AVIATION 122
DATAPROTECT 245
COREE 6**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 383 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 383 final.

All.: COM(2026) 383 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2026
COM(2026) 383 final

2026/0214 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul
trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini
di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi**

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la conclusione dell'accordo con la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("accordo").

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il rafforzamento della cooperazione internazionale nell'attività di contrasto, anche in materia di condivisione delle informazioni, è essenziale per affrontare le minacce poste dal terrorismo e dai reati gravi di natura transnazionale. L'ultima relazione riguardante la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) pubblicata da Europol¹ illustra la dimensione internazionale delle attività delle organizzazioni criminali più importanti. Inoltre, l'ultima relazione di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo (TE-SAT)² sottolinea non solo i legami diretti tra i viaggi transnazionali e l'organizzazione di attività terroristiche e di reati gravi, ma anche l'importanza di accertare, indagare e perseguire efficacemente altri reati gravi ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati di terrorismo.

I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni fornite dai passeggeri, raccolte dai vettori aerei e conservate nei loro sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze a fini commerciali. Il contenuto dei dati PNR varia a seconda delle informazioni fornite durante la procedura di prenotazione e di check-in e può comprendere, ad esempio, le date del viaggio e l'itinerario completo del passeggero o del gruppo di passeggeri che viaggiano insieme, i recapiti quali indirizzo e numero di telefono, informazioni sul pagamento, numero di posto e informazioni sul bagaglio.

La raccolta e l'analisi dei dati PNR possono fornire alle autorità elementi importanti che consentano loro di individuare modelli di viaggio sospetti e identificare complici di criminali e terroristi, in particolare quelli precedentemente sconosciuti alle autorità di contrasto. Di conseguenza, il trattamento dei dati PNR è diventato uno strumento di contrasto ampiamente utilizzato, nell'UE e nel resto del mondo, per individuare attività terroristiche e altri reati gravi, come quelli connessi alla droga, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, e per prevenirne la commissione. Si è inoltre dimostrato un'importante fonte di informazioni a sostegno delle indagini e dell'azione penale nei casi in cui tali illeciti sono stati commessi³.

Nel 2010 l'UE e la Repubblica di Corea hanno trasformato la loro ampia relazione in un partenariato strategico basato su valori condivisi e interessi comuni. L'accordo quadro UE-Repubblica di Corea firmato nel maggio 2010 fornisce la base per la cooperazione su importanti questioni politiche e globali. La Repubblica di Corea è un partner strategico dell'Unione europea, che condivide i suoi stessi principi nella lotta contro il terrorismo e altri

¹ [Serious and Organised Crime Threat Assessment \(SOCTA\) | Europol.](#)

² [EU Terrorism Situation & Trend Report \(TE-SAT\) | Europol.](#)

³ Si veda anche la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2020) 305 final del 24.7.2020).

reati gravi. Nell'ambito delle Nazioni Unite, del G20 e di altri consessi multilaterali, l'Unione europea e la Repubblica di Corea collaborano strettamente per migliorare i quadri di sicurezza globale e rafforzare la sicurezza dei loro cittadini.

Il 17 dicembre 2021 la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza in relazione al trasferimento di dati personali dall'UE alla Repubblica di Corea tra operatori commerciali⁴, concludendo che la Repubblica di Corea garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)⁵. In tale contesto, la Commissione ha inoltre valutato le condizioni e le garanzie in base alle quali le autorità pubbliche coreane, comprese le autorità di contrasto, possono accedere ai dati detenuti da tali operatori. La valutazione dell'adeguatezza ai sensi della presente decisione, pur non riguardando il trattamento dei dati PNR in quanto tali, dimostra comunque che nel quadro giuridico della Repubblica di Corea esistono già le basi delle garanzie essenziali in materia di protezione dei dati, e dovrebbe pertanto costituire anche la base per fornire le necessarie garanzie corrispondenti in un accordo PNR, in particolare i diritti azionabili degli interessati, mezzi di ricorso effettivi e una vigilanza indipendente.

Secondo la legislazione della Repubblica di Corea, i vettori aerei sono tenuti a trasmettere i dati PNR allo sportello unico gestito dal servizio doganale coreano (KCS). Tale legislazione intende rafforzare la sicurezza della Repubblica di Corea ottenendo i dati PNR prima dell'arrivo o della partenza di un passeggero e migliora pertanto in modo significativo la capacità di condurre in anticipo una valutazione efficiente ed efficace dei rischi di viaggio dei passeggeri.

In tale contesto, la Repubblica di Corea ha inoltre condiviso le informazioni rilevanti sia per quanto riguarda il numero di voli di linea tra l'UE e la Repubblica di Corea (circa 12 000 nel 2024) sia per quanto riguarda l'adesione della sua legislazione agli standard ICAO in materia di PNR.

Per consentire il trasferimento dei dati PNR dall'UE alla Repubblica di Corea al fine di combattere efficacemente il terrorismo e altre forme gravi di criminalità transnazionale, è necessario un accordo internazionale che fornisca la base giuridica necessaria a livello dell'UE. Tale futuro accordo dovrebbe comprendere adeguate garanzie in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei dati⁶, compreso un sistema di vigilanza indipendente. Il futuro accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47.

Di conseguenza, il 15 settembre 2025 la Commissione ha adottato una raccomandazione in cui ha proposto che il Consiglio autorizzasse l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2022/254 della Commissione, del 17 dicembre 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica di Corea nel quadro della legge sulla protezione delle informazioni personali (GU L 44 del 24.2.2022, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁶ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi⁷. Il 16 dicembre 2025 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di questi negoziati e ha adottato apposite direttive⁸.

Scopo del presente accordo è consentire il trasferimento dei dati PNR dall'Unione alla Repubblica di Corea, riconoscendo la necessità di utilizzare tali dati come strumento essenziale nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi.

I negoziati con la Repubblica di Corea sono cominciati il 17 dicembre 2025. Il 4 giugno 2026 i capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo e hanno quindi concluso formalmente i negoziati. La dichiarazione congiunta rilasciata in seguito al vertice UE-Corea del 10 giugno 2026 ha accolto con favore la conclusione dei negoziati e ha espresso l'impegno a intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché entrino rapidamente in vigore.

I colegislatori sono stati informati nell'intero corso dei negoziati e consultati in tutte le fasi negoziali, in particolare attraverso le relazioni presentate al gruppo del Consiglio "Scambio di informazioni in ambito GAI" (IXIM) e alla commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nell'ambito dell'Unione europea, nel 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (in seguito denominata "direttiva PNR")⁹. Tale direttiva disciplina il trasferimento e il trattamento dei dati PNR nell'Unione europea e stabilisce importanti garanzie per la protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. Nel giugno 2022, nella sentenza nella causa C-817/19, la Corte di giustizia dell'UE ha confermato la validità di tale direttiva e la sua conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ai trattati dell'Unione¹⁰.

Per quanto riguarda la politica esterna dell'UE in materia di PNR, in una comunicazione del 2003¹¹ la Commissione ha esposto per la prima volta le linee generali sull'approccio al trasferimento di tali dati dall'UE ai paesi terzi, che sono state rivedute in una comunicazione adottata nel 2010¹². Ad oggi sono tre gli accordi internazionali riguardanti il trasferimento e il trattamento dei dati PNR provenienti dall'Unione in vigore tra l'UE e paesi terzi, segnatamente l'Australia¹³, gli Stati Uniti¹⁴ (2012) e il Regno Unito¹⁵ (2020). Dopo i negoziati che hanno

⁷ COM(2025) 490 final del 15.9.2025.

⁸ GU L, 2025/2641.

⁹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), di seguito denominata "direttiva PNR" o "direttiva (UE) 2016/681".

¹⁰ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains ASBL contro Conseil des ministres, C-817/19, EU:C:2022:491. La sentenza riguardava una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale belga.

¹¹ COM(2003) 826 final del 16.12.2003.

¹² COM(2010) 492 final del 21.9.2010.

¹³ GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.

¹⁴ GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 5.

¹⁵ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 710.

dato seguito al parere 1/15 della Corte di giustizia del 26 luglio 2017¹⁶, il 4 ottobre 2024 è stato firmato un nuovo accordo PNR con il Canada¹⁷. In seguito sono stati firmati anche gli accordi PNR con la Norvegia (2025)¹⁸, l'Islanda (2025)¹⁹ e la Svizzera (2026)²⁰.

A livello internazionale, un numero crescente di paesi terzi ha iniziato a sviluppare le proprie capacità di raccolta dei dati PNR dai vettori aerei. Questa tendenza è ulteriormente incoraggiata dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (nel 2017 e nel 2019) in cui si chiedeva a tutti gli Stati di sviluppare la loro capacità di raccolta e di utilizzo dei dati PNR²¹ e sulla base delle quali l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato, nel 2020, gli standard e le pratiche raccomandate in materia di PNR (SARP) mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione di Chicago, entrati in vigore nel febbraio 2021²².

La posizione dell'Unione, sancita dalla decisione (UE) 2021/121 del Consiglio, accoglie con favore i SARP dell'ICAO sui dati PNR, in quanto essi stabiliscono garanzie ambiziose in materia di protezione dei dati e consentono così di compiere progressi significativi a livello internazionale. Allo stesso tempo, in tale decisione il Consiglio ha ritenuto, imponendo agli Stati membri di registrare una differenza, che gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione (compresa la giurisprudenza rilevante) siano *più rigorosi* di alcuni standard ICAO, e che i trasferimenti dall'UE verso paesi terzi richiedano una base giuridica che stabilisca norme e garanzie chiare e precise in relazione all'uso dei dati PNR da parte delle autorità competenti di un paese terzo²³.

In tale contesto, la negoziazione e la conclusione del presente accordo rientra in un più ampio sforzo della Commissione volto a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR ai paesi terzi, come annunciato nella strategia per l'Unione della sicurezza 2020-2025²⁴, sulla base dei SARP dell'ICAO sui dati PNR e in linea con il diritto e la giurisprudenza dell'Unione. Tale approccio è stato richiesto anche dal Consiglio nelle sue conclusioni del giugno 2021²⁵.

¹⁶ EU:C:2017:592.

¹⁷ GU L, 2024/2891.

¹⁸ Autorizzato dalla decisione del Consiglio del 22 settembre 2025 (GU L, 2025/1964).

¹⁹ Autorizzato dalla decisione del Consiglio del 22 settembre 2025 (GU L, 2025/1965).

²⁰ Autorizzato dalla decisione del Consiglio del 23 febbraio 2026 (GU L, 2026/643).

²¹ UNSCR 2396 (2017): "Il Consiglio di sicurezza: [...] 12. Decide che gli Stati membri devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con gli standard e le pratiche raccomandate dell'ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR), e garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi [...]". Si veda anche UNSCR 2482 (2019).

²² Allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione sull'aviazione civile internazionale.

²³ GU L 37 del 3.2.2021, pag. 6.

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza - COM(2020) 605 final del 24.7.2020: "[...] come azione a medio termine, la Commissione avvierà una revisione dell'attuale approccio relativo al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) verso i paesi terzi."

²⁵ Conclusioni del Consiglio, del 7 giugno 2021, sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a paesi terzi, in particolare l'Australia e gli Stati Uniti, a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, documento 9605/21 del Consiglio dell'8 giugno 2021: "[Il Consiglio dell'Unione europea] invita la Commissione a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei

Con la presente proposta, la Commissione cerca di rispondere anche alle richieste dei vettori aerei di garantire una maggiore chiarezza giuridica e prevedibilità in merito ai trasferimenti di dati PNR verso paesi terzi.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica procedurale

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quando l'accordo riguarda materie che esulano dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) la Commissione presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la PESC, il Consiglio può adottare la decisione di conclusione dell'accordo solo previa approvazione del Parlamento europeo (articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE) o previa consultazione di quest'ultimo (articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE).

Data la base giuridica sostanziale, il Consiglio deve adottare la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), TFUE.

• Base giuridica sostanziale

La proposta ha due obiettivi e componenti principali: da un lato la necessità di garantire la sicurezza pubblica mediante il trasferimento dei dati PNR alla Repubblica di Corea, dall'altro la tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche. La base giuridica sostanziale è pertanto costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

• Proporzionalità

Gli obiettivi citati dell'Unione in relazione alla presente proposta possono essere conseguiti solo stabilendo una base giuridica valida a livello dell'Unione che garantisca un'adeguata protezione dei diritti fondamentali nei trasferimenti di dati personali dall'Unione. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali e trovare un giusto equilibrio tra la finalità legittima di preservare la sicurezza pubblica e il diritto di ogni individuo di godere della protezione dei propri dati personali e della propria vita privata.

• Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

dati PNR a paesi terzi a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, muovendo dai SARP dell'ICAO e in linea con le pertinenti disposizioni sancite nel diritto dell'Unione."

Le garanzie adeguate necessarie per il trattamento specifico dei dati PNR che la Repubblica di Corea riceve dai vettori aerei sui voli da essi operati tra l'Unione e tale paese devono essere stabilite mediante una base giuridica valida come richiesto dal diritto dell'UE. Il presente accordo costituisce tale base giuridica, che consente il trasferimento dei dati PNR.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati PNR e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tale ingerenza è tuttavia giustificata anche dal fatto che l'accordo persegue obiettivi legittimi, vale a dire prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi e il terrorismo. L'accordo comprende garanzie adeguate in materia di protezione dei dati personali trasferiti e trattati, in linea con il diritto dell'UE, in particolare gli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle direttive di negoziato, fornisce una base giuridica, condizioni e garanzie per il trasferimento alla Repubblica di Corea e il trattamento da parte di quest'ultima dei dati PNR ricevuti dai vettori aerei dell'Unione.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'accordo.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni principali dell'accordo, fra cui quella di "autorità coreana competente" quale autorità designata come responsabile del trattamento dei dati PNR, e quelle di "reati gravi" e "terrorismo", in linea con le definizioni di questi termini contenute in altri strumenti pertinenti del diritto dell'UE.

L'articolo 3 disciplina il metodo e la frequenza dei trasferimenti di dati PNR da parte delle compagnie aeree all'autorità coreana competente al fine di garantire che detti trasferimenti siano mantenuti al minimo necessario e siano proporzionati alla finalità specificata nell'accordo.

L'articolo 4 stabilisce la limitazione delle finalità – ossia la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi – in modo esaustivo per tutti i trattamenti dei dati PNR contemplati dall'accordo.

L'articolo 5 espone le tre specifiche modalità di trattamento dei dati PNR ricevuti a norma dell'accordo da parte dell'autorità coreana competente.

L'articolo 6 prevede garanzie supplementari per lo svolgimento di una "valutazione in tempo reale" e limita il trattamento automatizzato dei dati PNR.

L'articolo 7 vieta di trattare categorie particolari di dati PNR secondo la definizione di tale concetto prevista dall'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei dati.

L'articolo 8 prevede un livello elevato di sicurezza dei dati PNR ricevuti a norma dell'accordo e garantisce la notifica delle violazioni della sicurezza dei dati all'autorità di controllo coreana designata.

L'articolo 9 prevede la registrazione e la documentazione di tutti i trattamenti dei dati PNR.

L'articolo 10 stabilisce il periodo massimo di conservazione di cinque anni, combinato con l'obbligo di cancellare i dati dopo la data di partenza dei passeggeri, a meno che una valutazione dei rischi non indichi l'esistenza di una connessione basata su elementi oggettivi che consentano di ritenere che i dati PNR possano fornire un contributo effettivo al conseguimento delle finalità dell'accordo; a questo si aggiunge l'obbligo per la Repubblica di Corea di riesaminare la sua valutazione ogni due anni e di comunicarne i risultati all'Unione.

L'articolo 11 impone all'autorità coreana competente di anonimizzare i dati PNR entro e non oltre sei mesi.

L'articolo 12 contiene norme e condizioni per la comunicazione dei dati PNR all'interno della Repubblica di Corea, ad esempio limitando tale comunicazione alle autorità le cui funzioni siano connesse alle finalità dell'accordo e sottoponendola all'approvazione preventiva di un'autorità giudiziaria o di un altro organismo indipendente.

L'articolo 13 contiene norme e condizioni per la comunicazione dei dati PNR al di fuori della Repubblica di Corea e dell'UE, ad esempio limitando tale comunicazione ai paesi terzi con cui l'UE abbia concluso un accordo comparabile o per i quali l'UE abbia adottato una decisione di adeguatezza e sottoponendola all'approvazione preventiva di un'autorità giudiziaria o di un altro organismo indipendente.

L'articolo 14 promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria attraverso lo scambio di dati PNR, o dei risultati del trattamento di tali dati, fra l'autorità coreana competente e le UIP degli Stati membri dell'Unione, oltre che fra l'autorità coreana competente, da un lato, ed Europol ed Eurojust, dall'altro, nell'ambito delle loro rispettive competenze.

L'articolo 15 impone alla Repubblica di Corea di nominare un'autorità incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati PNR in Corea.

L'articolo 16 prevede obblighi di trasparenza e di informazione, compreso l'obbligo di informare le persone della comunicazione dei loro dati PNR.

L'articolo 17 stabilisce che le persone possono accedere (soltanto) ai propri dati PNR.

L'articolo 18 prevede l'obbligo di assicurare il diritto di rettifica, ricorso e informazione.

L'articolo 19 stabilisce che le persone devono avere a disposizione mezzi di ricorso efficaci in sede amministrativa e giudiziaria.

L'articolo 20 impone alla Repubblica di Corea di comunicare all'Unione informazioni pertinenti sulle autorità coinvolte nel trattamento dei dati PNR e all'Unione di rendere tali informazioni disponibili al pubblico.

L'articolo 21 stabilisce la data di entrata in vigore dell'accordo.

L'articolo 22 disciplina la risoluzione delle controversie e prevede una clausola di sospensione.

L'articolo 23 prevede la possibilità per ciascuna parte di denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

L'articolo 24 concerne le modifiche dell'accordo.

L'articolo 25 prevede la consultazione e la valutazione dell'attuazione dell'accordo.

L'articolo 24 contiene infine una clausola relativa all'applicazione territoriale dell'accordo.

- **Testo dell'accordo e notifiche**

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio assieme alla presente proposta.

A norma dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ¹, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("accordo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) L'accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall'Unione alla Repubblica di Corea nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta. In particolare, l'accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo.
- (3) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Repubblica di Corea e quelle degli Stati membri dell'Unione, nonché Europol ed Eurojust, al fine di contribuire alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi.
- (4) L'accordo dovrebbe consentire il trasferimento dei dati PNR dall'Unione alla Repubblica di Corea, riconoscendo la necessità di utilizzare tali dati come strumento essenziale nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi.
- (5) La conclusione dell'accordo rientra in un più ampio sforzo della Commissione volto a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR ai paesi terzi, come annunciato nella strategia per l'Unione della sicurezza 2020-2025², sulla base degli standard e delle pratiche raccomandate (SARP)

¹ [GU...]

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, COM(2020) 605 final del 24.7.2020: "[...] come azione a medio termine, la

dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale sui dati PNR e in linea con il diritto e la giurisprudenza dell'Unione. Tale approccio è stato richiesto anche dal Consiglio nelle sue conclusioni del giugno 2021³.

- (6) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione].
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].
- (9) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi⁴.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione⁵.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

Commissione avvierà una revisione dell'attuale approccio relativo al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) verso i paesi terzi."

³ Conclusioni del Consiglio, del 7 giugno 2021, sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a paesi terzi, in particolare l'Australia e gli Stati Uniti, a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, documento 9605/21 del Consiglio dell'8 giugno 2021: "[Il Consiglio dell'Unione europea] invita la Commissione a perseguire un approccio coerente ed efficace per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR a paesi terzi a fini di lotta contro il terrorismo e i reati gravi, muovendo dai SARP dell'ICAO e in linea con le pertinenti disposizioni sancite nel diritto dell'Unione."

⁴ Il testo dell'accordo è pubblicato nella [GU...].

⁵ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.